

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI :

**BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ESTETISTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Modalità di svolgimento delle attività
- ART. 3 Forme di esercizio dell'attività
- ART. 4 Denuncia di Inizio Attivita'
- ART. 5 Superfici minime dei locali
- ART. 6 Orari degli esercizi
- ART. 7 Requisiti igienico - sanitari
- ART. 8 Controlli igienico - sanitari
- ART. 9 Obblighi del titolare
- ART. 10 Istruttoria delle D.I.A.
- ART. 11 Subingresso per cessione d'azienda
- ART. 12 Subingresso per causa di morte
- ART. 13 Sospensione dell'attività
- ART. 14 Decadenza e revoca
- ART. 15 Obblighi di esposizione al pubblico
- ART. 16 Vigilanza e sanzioni
- ART. 17 Sequestro e custodia di cose
- ART. 18 Abrogazioni
- ART. 19 Norme transitorie finali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi della legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, nonché dalle leggi regionali di attuazione n. 24/88, n. 32/92 e n. 12/93 le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.
2. L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.
3. L'attività di parrucchiere per uomo e donna, riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.
4. L'attività di estetista definita dall'art. 1 della legge 04.01.1990, n. 1 comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello da mantenere in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1996, n. 713. Sono escluse dalle attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi, hotel nel rispetto delle norme igieniche prescritte a tutela della salute pubblica.
2. Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le stesse attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente. Detti locali devono, comunque, essere distinti e non comunicanti con vani adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione.
4. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatorio l'apposizione di una targa all'esterno, visibile dalla pubblica via.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista in forma ambulante, salvo prestazioni a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente, purché esercitata fuori dal normale orario di lavoro.

ART. 3

FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria nel rispetto dei limiti dimensionale e con requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443.
2. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di un esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può esercitare congiuntamente attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio, nel rispetto delle norme previste dall'attuale Regolamento e sue modifiche, in presenza della prescritta qualificazione professionale. Alle stesse condizioni è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.
3. Una stessa impresa societaria non artigiana può presentare più D.I.A. per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.
4. Nel caso di società, è possibile l'esercizio congiunto di più attività mediante presentazione di unica D.I.A., nel rispetto delle condizioni indicate al precedente secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualifiche professionali per le diverse attività: in tal caso, ogni socio svolgerà esclusivamente l'attività per la quale è professionalmente qualificato.
5. L'attività di estetista può essere svolta unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede o mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 – 2° comma – Legge 1/85, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
6. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, soci o di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
7. Le attività di cui al presente regolamento possono essere iniziate anche presso esercizi commerciali di profumeria, con esclusione di abbinamento a qualsiasi altra attività imprenditoriale o commerciale.

ART. 4

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita Denuncia di Inizio Attività, valida per l'esercizio della stessa e per i locali in essa indicati.

2. La D.I.A. è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Trascorsi 30 giorni dal suo deposito, senza comunicazioni dell'ufficio di sospensione dei termini o di rigetto, l'inizio dell'attività si intende autorizzato.
3. Nella D.I.A. deve essere indicata l'ubicazione dei locali dei quali deve essere allegata la pianta planimetrica 1:100 con l'indicazione dell'altezza dei locali e le superfici illuminanti e ventilanti degli stessi.
4. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi è compiuto dai competenti organi di vigilanza sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 5

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.
2. Le superfici minime dei locali sono così determinate:

A – Esercizi di <u>barbiere</u> che occupano sino a 2 unità operative (compreso il titolare):	mq. 20
per ogni unità operativa in più:	mq. 5
B – Esercizi di <u>parrucchiere</u> per uomo e donna che occupano sino a 2 unità operative (compreso il titolare):	
per ogni unità operativa in più:	mq. 30 mq. 5
C – Attività di <u>estetica</u> esercitata in locali autonomi:	
fino a 2 unità operative (compreso il titolare):	mq. 30
per ogni unità operativa in più:	mq. 6
D – Attività di <u>estetica</u> esercitata presso altro esercizio:	
	mq. 8
3. Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro ed il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità lavorative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere. In caso di trasferimento temporanea il responsabile dello S.U.A.P. , sentito il parere dell'Azienda A.U.S.L. competente, può autorizzare il trasferimento dell'esercizio anche in deroga alle superficie minime indicate ai punti 1 – 2 – 3 del presente articolo.

ART. 6

ORARI DEGLI ESERCIZI

1. L'orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, a norma della legge n. 81/93.
2. Sarà cura dell'esercizio esporre al pubblico gli orari.

ART. 7

REQUISITI IGIENICO – SANITARI

1. Tutti i locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico - edilizi e di sicurezza previsti dalle vigenti norme.
2. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. provvede all'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività stesse sia in fase di autorizzazione dell'attività sia in fase di vigilanza.
3. Tutti gli esercizi oggetto del presente Regolamento devono essere dotati di servizio igienico, con antibagno, avente caratteristiche di accessibilità ai portatori di handicap e di un adeguato ripostiglio in aggiunta ai locali adibiti all'attività. Nel caso in cui gli addetti siano più di cinque occorrono due servizi igienici: uno riservato agli addetti, dotato di spogliatoio ed uno a disposizione del pubblico avente caratteristiche di accessibilità ai portatori di handicap. In ogni caso devono essere installati armadietti porta abiti a disposizione degli addetti.
4. Negli esercizi che svolgono attività di estetica, in aggiunta a quanto sopra dovrà essere prevista la disponibilità di doccia con anti doccia o comunque spazio disponibile per riporre gli indumenti.
5. Le imprese di estetica sono considerate complesse qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) presenza di almeno 5 operatori
 - b) presenza di almeno 5 attrezzature del seguente tipo comunque rappresentate:
 - lettino solarium UVA;
 - idromassaggio;
 - ionoforesi;
 - apparecchi per la ginnastica passiva;
 - apparecchi per il massaggio subacqueo;
 - apparecchi per massaggio d'acqua;
 - sauna e bagno turco;
6. Nei laboratori di estetica complessi sono richiesti:
 - due servizi igienici dotati di antibagno, di cui uno riservato al personale e uno a disposizione del pubblico avente le caratteristiche sopra descritte;

- box di superficie pari a 6 mq., riducibili a 4 mq. Se destinati ad alloggiare solo lampada facciale U.V., dotati di lavandino ad acqua corrente calda e fredda quando funzionale all'utilizzo degli stessi;
- uno spazio da destinarsi a ricevimento / attesa;
- un ripostiglio;
- doccia.

Le docce dovranno essere dotate di vano anti doccia che può essere in comune in caso di più docce: tale vano se sufficientemente ampio può essere utilizzato come spogliatoio per i clienti.

Il numero di docce viene definito in base alla presenza delle seguenti attrezzature e/o trattamenti.

- lettino solarium UVA;
- trattamenti ai fanghi;
- apparecchi per la ginnastica passiva ;
- sauna – bagno turco.

Nel caso che le attrezzature sopraccitate siano presenti in numero superiore a tre le docce dovranno essere almeno due. Sono richieste due docce anche nel caso di una dotazione superiore a tre postazioni di trattamento fanghi.

7. Per gli altri parametri ambientali, i locali devono ottemperare alle norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al D.P.R. n. 303 del 19.03.1956, integrato dal D.L.gs n. 626 del 19.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Nei locali in cui si svolge l'attività e in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di 2 metri devono essere rivestiti di materiali impermeabili o lavabili, che ne consentano la pulizia e la disinfezione.

ART. 8

CONTROLLI IGIENICO - SANITARI

1. Spettano al Servizio di Igiene Pubblica:

- a) l'accertamento dei requisiti igienici, dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività;
- b) il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l'accertamento dell'idoneità sanitarie delle persone addette.

ART. 9

OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Sul titolare dell'attività ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, nel corso dello svolgimento dell'attività, anche quando essa sia svolta dal personale dipendente:

- tutti i locali, anche quelli di servizio, devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente con prodotti a base di ipoclorito di sodio (=varechina);

- i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere di tipo monouso; gli altri strumenti e attrezzature del mestiere che vengono a contatto con le superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano del tipo monouso dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere lavati accuratamente con acqua e detergente, risciacquati con abbondante acqua corrente e sottoposti a successiva sterilizzazione o disinfezione con prodotti a base di ipoclorito di sodio o mezzi chimici e fisici di pari efficacia.

2. Successivamente al trattamento di detersione e sterilizzazione e/o disinfezione gli strumenti devono essere adeguatamente conservati nelle massime condizioni di pulizia utilizzando anche apparecchi a raggi UVA;

- nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- tutte le attrezzature, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenute con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettate;
- i procedimenti tecnici di preparazione di tinture, fissativi, permanenti ed altri prodotti che implicano l'uso di solventi o altre sostanze volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose devono essere eseguiti in locali separati e opportunamente aerati naturalmente o con utilizzo di impianto di aspirazione localizzato;
- durante le applicazioni con l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- tinture ed altri prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976 e successive modifiche;
- il talco può essere sparso esclusivamente con l'uso di polverizzatori, con l'esclusione di piumini o preparati essiccatori (allume, ecc.);
- gli strumenti appuntiti od affilati devono essere maneggiati con cura e, prima dello smaltimento, vanno collocati in contenitori rigidi e ben chiusi;
- la biancheria sporca va lavata in lavatrice a 90 gradi con eventuale aggiunta di disinfettanti;
- devono essere utilizzati sedili del tipo "satellite", orientabili, che consentono al personale di lavorare seduto;
- il personale deve seguire nel modo più scrupoloso le norme di pulizia e di igiene personale con speciale riguardo alle mani ed alle unghie; deve inoltre indossare una sopravveste da lavoro sterilizzabile e guanti monouso, in lattice naturale e non colorati, con eventuale sottoguento di cotone, quando maneggia le varie sostanze o acqua; in alternativa ai guanti o ai sottoguenti si possono usare idonee creme barriera per le quali è necessario attenersi rigorosamente alle prescrizioni impartite sulle confezioni;
- i guanti e le creme barriera di cui sopra non devono essere usati in presenza di dermatite; è necessario in tal caso rivolgersi immediatamente al Servizio di Medicina Preventiva di Igiene del lavoro dell'Azienda USL di Bologna o altre strutture competenti in medicina del lavoro e seguirne le prescrizioni;
- coloro che si recano al domicilio del cliente devono recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate;
- il titolare tenuto a comunicare ai Servizi di prevenzione competenti (Igiene Pubblica, Medicina preventiva e igiene del lavoro) eventuali casi o focolai, anche sospetti, di tigna o pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

3. Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica ai sensi dell'art. 262 del T.U. delle LL. Sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modifiche, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del servizio di igiene pubblica.

4. Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie ed indossare guanti monouso e abiti da lavoro.

ART . 10

ISTRUTTORIA DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'inizio dell'attività è subordinato al nulla osta sanitario da parte del competente Servizio di Igiene Pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.
2. Ove, in sede di sopralluogo igienico sanitario, si accerti la necessità di determinati lavori di adattamento dei locali, il responsabile del Servizio fissa un congruo termine per la loro esecuzione. Scaduto il quale senza che si sia provveduto secondo quanto prescritto, l'autorizzazione viene negata.

ART. 11

SUBINGRESSO PER CESSIONE D'AZIENDA

1. Nel caso di subingresso per cessione d'azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purché questi presenti D.I.A. prima dell'inizio dell'attività e sia in possesso della qualifica professionale e del libretto sanitario.

ART. 12

SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

1. Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, che intendono proseguire nell'attività devono presentare regolare D.I.A per il subingresso al S.U.A.P. . Essi possono, peraltro, proseguire l'attività, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata, a norma della L. n. 433/1985.

ART. 13

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Responsabile del S.U.A.P. , per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato, prorogare il previsto termine di tre mesi per l'attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.
2. Alle stesse condizioni e modalità, il Responsabile dello S.U.A.P. può consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino al massimo di un anno.

ART. 14

DECADENZA E REVOCA

1. L'effetto autorizzatorio della D.I.A. viene meno nelle seguenti ipotesi:
 - per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 12;
 - per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
 - per mancata attivazione dell'esercizio entro 120 giorni successivi alla data di presentazione della D.I.A., ove, previa diffida, del Responsabile del S.U.A.P., l'interessato non provveda, entro 5 giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;
 - per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del Sindaco l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa;
2. L'effetto autorizzatorio della D.I.A. è revocato nei seguenti casi:
 - per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico sanitari dei locali;
 - per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
 - per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o dei Regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.

ART. 15

OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

1. I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:
 - la D.I.A. all'esercizio dell'attività;
 - la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
 - il cartello contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, scelti fra quelli determinati dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 16

VIGILANZA E SANZIONI

1. Per la verifica dell'osservanza del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti, sono accettate e punite sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 106 e seg. del T.U.L.C.P.
3. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicano le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
4. Indipendentemente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio interessato, sentito il parere della Giunta Comunale, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 giorni, fino ad un massimo di 90.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Responsabile del servizio interessato, oltre alla sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile coattivamente, dandone comunicazione alla C.P.A.

ART. 17

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. I Funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere a sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e D.P.R. 22/07/1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente, all'autorità competente.

ART. 18

ABROGAZIONI

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'Autorità Comunale.

ART. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Con riguardo ai requisiti igienico ambientali di cui al precedente art. 7, i titolari degli esercizi in attività devono operare per l'adeguamento dei locali alle disposizioni ivi contenute, in tutti i casi in cui non sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo alla realizzazione dei lavori.
2. Per quanto ivi non previsto, si rinvia alla vigente legislazione nazionale, alla disciplina regionale e ai vigenti regolamenti comunali, in quanto applicabili.